



PARERE MOTIVATO
n. 163 del 23 Ottobre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Particolareggiato denominato "Viale Urbano Orientale". Comune di San Martino Buon Albergo (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 23 ottobre 2018 come da nota di convocazione in data 19 ottobre 2018 prot. n.426903;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di San Martino Buon Albergo con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 336420, 336423, 336424 del 10.08.2018, relative alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Particolareggiato denominato "Viale Urbano Orientale";

PRESO ATTO CHE a seguito della richiesta prot n. 349381 del 28.08.2018 da parte dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUUV in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec del 18.10.2018, acquisita al prot. regionale n. 426935 del 19.10.2018, ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini, *".. non sono giunte Osservazioni, di valenza ambientale, riferite al Rapporto Ambientale Preliminare."*

CONSIDERATO CHE il Comune di San Martino Buon Albergo con nota pec del 18.10.2018, acquisita al prot. regionale n. 426975 del 19.10.2018, ha fatto pervenire, a firma del Responsabile del Procedimento, *"Documentazione geologica e parere del Consorzio di Bonifica"*, comprendente *"... a supporto del Rapporto Ambientale Preliminare ..."*, la seguente documentazione: *"Relazione geologica"*, *"Nulla Osta Consorzio Zerpano"*, *"Relazione acque meteoriche"*, *"Tav. 01 – corografia"*, *"Tav. 02 – CTR"*, *"Tav. 03 – rete smaltimento acque meteoriche"* e *"Tav. 04 – particolari costruttivi"*, in atti.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 3.09.18 assunto al prot. reg. al n.357816 del 3.09.18 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Parere n.154182 del 18.09.18 assunto al prot. reg. al n.379022 del 19.09.18 dell'ULSS9;
- Parere n.88766 del 21.09.18 assunto al prot. reg. al n.385125 del 24.09.18 di ARPAV;
- Parere n.1999 del 20.09.18 assunto al prot. reg. al n.383272 del 21.09.18 dell'Autorità di Bacino dell'Adige,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuuv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 174/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuuv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'oggetto della presente istanza riguarda la proposta di un Piano Particolareggiato relativo alla ZTO C2A.8 "Viale Urbano Orientale" approvato, sulla base del previgente P.R.G., con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 aprile 2007 n. 33; l'attuazione del Comparto A è stata convenzionata nel 2009. La realizzazione delle opere di urbanizzazione oggetto di convenzionamento è stata avviata sulla base del PDC n. 5/10 del 15 febbraio 2010, è proseguita sulla base del PDC 12/16 del 19 maggio 2016 ed è in fase avanzata. Con la Variante n. 5 del P.I. n. 5, approvata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 65 del 13 dicembre 2016, l'ambito territoriale già oggetto del Comparto A del P.P. è stato disciplinato con la scheda ZTO C2A_8.a "Viale Urbano Orientale" del Repertorio Normativo, quale attuazione della ZTO C2A di espansione residenziale della pianificazione urbana perequata di cui all'art. 80 delle Norme Tecniche Operative del P.I. stesso.



Il Consorzio Urbanistico intende recepire, dunque, nel PUA vigente e convenzionato del Comparto A, come riconosciuto dal P.I., la nuova disciplina degli interventi urbanistici ed edilizi definita dalla Variante n. 5 per la ZTO C2A_8.a con Variante di iniziativa privata, ora consentita dall'art. 80 della N.T.O., a valere anche quale Accordo tra soggetti pubblico e privati ai sensi dell'art.6 L.R. n.11/2004, in base alla disciplina dettata dall'art. 83 delle N.T.O. del P.I., richiamato dall'art. 80 predetto. L'area risulta servita dai principali sottoservizi a rete, comprensivi della rete fognaria.

L'intervento prevede l'impermeabilizzazione di un'area attualmente già occupata da cantiere e spazi in costruzione, in continuità con il tessuto urbano consolidato esistente.

Parte dell'area in studio è stata interessata da attività estrattive spinte a profondità indicativa di 3-4 m e da successivi riempimenti della fossa di cava con materiali eterogenei.

L'area d'indagine non rientra tra quelle a pericolosità idraulica evidenziate dal P.A.I. del Fiume Adige e anche nelle bozze delle aree allagabili del Piano di Gestione delle Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e la medesima area non risulta essere stata oggetto di allagamenti nemmeno durante l'alluvione del 2013.

Ai sensi della strumentazione vigente, per l'ambito oggetto del Piano Particolareggiato viene confermata l'idoneità a condizione ai fini edificatori di tipo ESC e VULN e GEO e assoggettato a quanto definito dagli art. 12.3.5, 12.3.3 e 12.3.2 delle NT del PAT, l'area ricade inoltre nella fascia di ricarica degli acquiferi pertanto è assoggettata all'art. 55.1 delle Norme del PI; quindi, in considerazione dell'elevata vulnerabilità intrinseca degli acquiferi e secondo quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP, sono da escludere realizzazioni di piani interrati e si dovranno evitare smaltimenti di acque, di qualsiasi genere, nel sottosuolo, senza idonea depurazione. Per tale motivo lo scarico delle acque di eventuali servizi igienici, se non collettabili in fognatura, dovranno essere preventivamente depurati prima del loro smaltimento sul suolo.

Gli interventi non dovranno, quindi, comportare aumenti delle condizioni di rischio per le acque sotterranee e quelle superficiali, in particolare evitando di smaltire le acque nel sottosuolo, fatta eccezione per quelle acque meteoriche di dilavamento di superfici dove sia esclusa la presenza di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente; parimenti, le aree a parcheggio dove è possibile il dilavamento di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente, devono essere adeguatamente impermeabilizzate e le acque meteoriche di dilavamento, convogliate in condotte a esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e di disoleazione, ove necessario.

Il Piano Particolareggiato prevede solo strutture di vendita definite come esercizi di vicinato e di media struttura di vendita inferiore ai 1.500 mq.

Dovrà essere rispettato quanto previsto per legge in termini di gestione dei diversi rifiuti prodotti dall'attività di realizzazione delle opere e poi nella fase di utilizzo i rifiuti saranno conferiti alla rete di raccolta RSU. Quanto previsto dal Piano Particolareggiato non prevede attività che possano comportare un qualsiasi "Rischio industriale", in quanto la destinazione sarà prevalentemente residenziale (oltre a commerciale e direzionale).

La Carta Geomorfologica del PAT classifica l'area come "discarica", ma dalle indagini svolte e depositate in Comune di S. Martino Buon Albergo, prot. com. n. 18057 del 08.09.2009, risulta come tutti i parametri analizzati siano inferiori ai limiti riferiti al D.Lgs. 152/2006 all. 5, Titolo V, Tab. 1, colonne A e B. Inoltre, secondo quanto precisato dal Responsabile del procedimento nella nota pec del 19.10.2018 acquisita al prot. reg. n. 426975 del 19.10.2018, in atti, *"In riferimento inoltre alla Carta geomorfologica del PAT di San Martino Buon Albergo (TAV c0503), nella quale parte dell'area è indicata quale "discarica (M-ART-18)", il tecnico incaricato, Dott. Geol. Pietro Zangheri, ha dichiarato quanto segue:*

"La relazione geologica del PAT, per l'area di ex cava in oggetto, indica come ricomposizione ambientale "Ripporto a piano campagna con inerti e restituzione ad uso agricolo".



All'epoca della prima redazione della carta geomorfologica del PAT, le grafie regionali standard non prevedevano ancora la voce "escavazione ripristinata mediante riporto" (M-ART-32) che è la dizione corretta per la situazione indicata, per cui veniva usato il termine "discarica" per i riempimenti artificiali.

Per evitare confusioni con il significato normativo di "discarica", successivamente la regione ha aggiornato le grafie.

La presenza del retino "discarica" è quindi solo un mancato aggiornamento alle attuali grafie regionali e non ha nulla a che fare con una classificazione dell'area a discarica."

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data in data 23 ottobre 2018 dalla quale emerge che l'istanza relativa al "Piano Particolareggiato - Viale Urbano Orientale" da realizzarsi in Comune di San Martino Buon Albergo", non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

E' esclusa la realizzazione di piani interrati e lo smaltimento di acque, di qualsiasi genere, nel sottosuolo, senza idonea depurazione, qual'ora necessaria.

E' fatto divieto di smaltire le acque nel sottosuolo, fatta eccezione per le acque meteoriche di dilavamento di superfici dove sia esclusa la presenza di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente, viceversa, dove è possibile il dilavamento di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente, le aree devono essere adeguatamente impermeabilizzate e le acque meteoriche di dilavamento, convogliate in condotte a esse riservate possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, purché l'immissione sia preceduta da un idoneo trattamento di sedimentazione, e di disoleazione ove necessario. Deve in ogni caso essere rispettato il Piano regionale di tutela delle acque.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Particolareggiato denominato "Viale Urbano Orientale" del Comune di San Martino Buon Albergo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione, nonché il rispetto dei divieti posti nel Rapporto Ambientale preliminare, nella documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale in data 19 ottobre 2108 e nella scheda ZTO C2A_8.a "Viale Urbano Orientale", di cui all'art. 80 del Repertorio normativo del PI n. 5;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;



- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - D. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 199 del 25/10/2016 e n. 240 del 07/12/2016 della Commissione Regionale VAS

Dovranno essere attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui, in fase di attuazione degli interventi previsti dal Piano Particolareggiato, dovessero essere individuati materiali non riconducibili alle normali matrici del sottosuolo indicate nelle stratigrafie di cui alla documentazione trasmessa nella nota del 19.10.2018.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine